

## **Parere n. 48 del 09/10/2007**

**PREC252/07**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Provincia Regionale di Caltanissetta - fornitura arredi per gli Istituti d'istruzione secondaria superiore.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

### **Considerato in fatto**

In data 4 giugno 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Provincia Regionale di Caltanissetta richiede all'Autorità di pronunciarsi in ordine alle censure sollevate sulla documentazione di gara dalla società Biga S.r.l.. Detta società, pur non avendo partecipato alla gara, ha contestato all'amministrazione appaltante la descrizione dell'oggetto contrattuale riportando specifiche tecniche che si porrebbero in violazione con l' art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Secondo la Biga S.r.l., infatti, i contenuti tecnici prestazionali posti a base di gara determinerebbero un appesantimento tale da restringere la concorrenza e non consentirebbero una valutazione comparativa nei termini dell'equivalenza.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, ha presentato osservazioni la società Camillo Sirianni SAS, aggiudicataria provvisoria della gara, la quale ha eccepito in primo luogo la mancanza di legittimazione della Biga S.r.l. a presentare l'istanza, non avendo la stessa, né impugnato il bando di gara pubblicato in data 20.03.2007, né partecipato alla gara. La società ha contestato, altresì, l'illegittimità del comportamento della stazione appaltante la quale avrebbe ingiustificatamente sospeso la procedura, creando un pregiudizio in capo all'aggiudicataria. Infine la Camillo Sirianni SAS sostiene che non si sia integrata alcuna violazione dell' art. 68 del D.Lgs. 163/2006, essendo le specifiche tecniche contenute nel bando di gara comuni, non restrittive e conformi alle norme UNI EN 1729.

### **Ritenuto in diritto**

Preliminarmente deve osservarsi che non si pone un problema di legittimazione da parte della soc. Biga S.r.l. a presentare l'istanza di parere, in quanto l'istanza stessa è stata formulata dalla stazione appaltante.

Dalla disamina della documentazione della gara in oggetto non risultano esservi previsioni che si pongano in contrasto con l' art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, le specifiche tecniche denunciate dalla società Biga S.r.l. attengono a caratteristiche della fornitura oggetto di gara (il colore della verniciatura, il materiale e le misure dei banchi monoposto e biposto), la cui scelta rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, la quale è libera di prescrivere determinate caratteristiche in funzione delle proprie esigenze, purché esse consentano pari accesso agli offerenti e non comportino la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza, secondo quanto disposto dal comma 2 dell' art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso in esame, le caratteristiche non contengono misure restrittive alla concorrenza (quali marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata) come d'altra parte è stato dimostrato dalla partecipazione alla procedura di gara di tre società del settore.

Tutto quanto sopra evidenziato,

### **Il Consiglio**

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la documentazione di gara non si pone in violazione dell' art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 ottobre 2007